



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI TECNICI
SETTORE PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ EDILIZIE

RICHIESTA DI OFFERTA, CON LA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMM. 2 E 6 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., A MEZZO DI R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI TERMOLI (CB).

CIG: ZC939AAEF0

ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Si attesta che in data odierna la Sig. _____, nato a _____ (___)
il ___/___/_____ e residente in _____ (___)
alla via _____ n. ___,
in qualità di _____ della Ditta _____ con
sede legale in _____ (___), in data odierna ha preso visione e conoscenza
dei lavori, dei luoghi, di tutte le circostanze, nessuna esclusa. Dichiara inoltre di essere a conoscenza
e di accettare la documentazione progettuale predisposta dalla Stazione Appaltante ai fini della gara
in oggetto.

Termoli, li _____

Per l'Università degli Studi del Molise

Per la Ditta partecipante



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE DEL DOCUMENTO

INDICE DEL DOCUMENTO	1
PARTE PRIMA: PROCEDURE AMMINISTRATIVE	4
NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 2 -AMMONTARE DELL'APPALTO, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI	5
Art. 3 -REQUISITI E SPECIFICHE PRESTAZIONI DA GARANTIRE CON L'INTERVENTO	6
DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
Art. 4 -DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	7
Art. 5 -DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO	7
Art. 6 -DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	8
Art. 7 -NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	9
Art. 8 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	9
Art. 9 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	10
Art. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE.....	11
Art. 11 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	12
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
GARANZIE.....	15
Art. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA	15
Art. 15 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	16
Art. 16 - GARANZIA DI BUON ADEMPIMENTO.....	16
TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	16
Art. 17 - CONSEGNA E INIZIO LAVORI	16
Art. 18 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	18
Art. 19 - SOSPENSIONI E PROROGHE.....	19
Art. 20 - PENALI.....	19
Art. 21 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA	19
Art. 22 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	21
Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	21
DISCIPLINA ECONOMICA.....	22
Art. 24 - ANTICIPAZIONE.....	22
Art. 25 - PAGAMENTI IN ACCONTO	22





CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 26 - PAGAMENTI A SALDO	23
Art. 27 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	23
Art. 28 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	24
Art. 29- REVISIONE PREZZI	25
Art. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	25
Art. 31 - RIMUNERATIVITÀ DEI PREZZI	25
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	26
Art. 32 - LAVORI A CORPO	26
Art. 33 - ONERI PER LA SICUREZZA	26
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	26
Art. 34 - DIREZIONE DEI LAVORI	26
Art. 35 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE O RISULTA	27
Art. 36 - VARIAZIONE DEI LAVORI	27
Art. 37 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	28
Art. 38 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	28
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	29
Art. 39 - NORME DI SICUREZZA GENERALI	29
Art. 40 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	29
Art. 41 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	30
Art. 42 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	30
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	31
Art. 43 - SUBAPPALTO	31
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	31
Art. 44 - ACCORDO BONARIO, RISERVE, CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE	31
Art. 45 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME CONTESTATE	32
Art. 46 - TUTELA DEI LAVORATORI	32
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	33
Art. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	33
Art. 48 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	34
Art. 49 - TERMINI PER LA VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE	34
VERIFICHE E PROVE, COLLAUDI, DOCUMENTAZIONE	35
Art. 50 - VERIFICHE E PROVE	35
Art. 51 - COLLAUDI	Errore. Il segnalibro non è definito.





CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 52 - DOCUMENTAZIONE.....	35
NORME FINALI.....	35
Art. 53 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	35
Art. 54 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	42
Art. 55 - DANNI.....	44
Art. 56 - CUSTODIA DEL CANTIERE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 57 - CARTELLO DI CANTIERE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 58 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	44
Art. 59 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	45
Art. 60 - DOCUMENTAZIONE	46
PARTE SECONDA: PRESCRIZIONI TECNICHE	47
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	47
Art. 61 - LAVORI A MISURA	47
Art. 62 - LAVORI A CORPO.....	48
Art. 63 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA.....	48
PARTE TERZA: PRESCRIZIONI DEGLI ELEMENTI	49
Art. 64 - MATERIALI IN GENERE	49
Art. 65 - SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.





PARTE PRIMA: PROCEDURE AMMINISTRATIVE

NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per:
“Interventi per il miglioramento e la fruibilità degli spazi universitari per gli studenti con limitazioni funzionali di carattere motorio o sensoriale in ambienti aperti al pubblico”. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
3. Ai fini dell'art.3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo della gara (CIG) relativo è **ZAB39A9439**.



Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

- 1) L'importo complessivo dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto ammonta alla somma di € 17.376,79 (Euro diciassettemilatrecentosettantasei/79) di cui € 419,90 per oneri di sicurezza, oltre ad imprevisti, spese generali e IVA di legge, come da seguente quadro economico di spesa:

A	LAVORI		
A.1	Totale Articoli "a corpo" al netto degli oneri speciali per la sicurezza (Soggetti a ribasso di gara)	16.956,89 €	
A.2	Oneri speciali per la sicurezza ai sensi D. Lgs. 81/2008 (Non soggetti a ribasso di gara)	419,90 €	
	Sommano A		17.376,79 €
B	SOOME A DISPOSIZIONE		
B.2	Imprevisti sui lavori (>5% di A)	862,94 €	
B.1	IVA sui Lavori (22% di A1+A.2+B.2)	4.012,74 €	
B.3	Incentivi per Funzioni Tecniche (2% di A)	347,54 €	
	Sommano B		5.223,21 €
TOTALE INTERVENTO (A + B)			22.600,00 €

- 2) Il corrispettivo è determinato a corpo, ai sensi dell'art. 3, lettera dddd), del D.Lgs. 50/2016.

Il costo stimato della manodopera, dei lavori di che trattasi è pari a € **3.150,00**.

L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare il contratto durante il periodo di sua efficacia nei termini previsti dall'art.106 del D.lgs. 50/2016.

- 3) I lavori previsti nell'appalto sono ascrivibili alla categoria prevalente di opere "OG1" (Edifici civili e industriali).

- 4) I lavori consistono:

- Sostituzione di porte esterne

Si prevede la sostituzione di 8 porte con maniglione antipanico. Le nuove porte complete di maniglioni antipanico, saranno in PVC ad alta resistenza, per garantire migliore efficienza termica e soprattutto per garantire durabilità nel tempo, grazie alle caratteristiche intrinseche del materiale.

- Sostituzione di porta esterna ingresso secondario

Si prevede la sostituzione della porta d'ingresso secondario composta da due ante scorrevoli, con porte di ingresso realizzate in alluminio, in modo da integrarsi con l'attuale





tipologia di infisso, di tipo a battente per garantirne maggiore durabilità nel tempo e maniglioni antipanicò.

- Interventi di ripristino

Ripristino degli intonaci della zona dell'ingresso principale degradati, attraverso la rimozione totale di tutte le parti ammalorate e loro ripristino con finiture specifiche e durevoli, completando la finitura con apposita pittura per esterni colorata a base di silicato liquido di potassio conforme alle norme.

- Sostituzione di sbarra metallica di ingresso

Sostituzione integrale del sistema automatico di ingresso composto da colonnina metallica provvista di motore e sbarra leggera in alluminio della lunghezza di 4,50 m.

Per ciò che concerne le abilitazioni e qualificazioni dell'impresa appaltatrice, dei suoi requisiti e delle necessarie dichiarazioni di conformità per le opere consegnate all'esecuzione dei lavori, trovano applicazione il Decreto 10 novembre 2016, n. 248.

Art. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo".
2. Ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis del D. Lgs. n.50 del 2016, l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile e nessuna delle parti contraenti potrà invocare alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori.
3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto si dovrà provvedere alla formazione dei nuovi prezzi.





DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 -DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici:

- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
- La relazione tecnica illustrativa;
- I disegni del progetto definitivo (tutte le tavole grafiche);
- Il presente Capitolato Speciale di Appalto e Tecnico-Prestazionale degli elementi tecnici;
- Computo Metrico dei lavori e Quadro Economico;
- Le polizze di garanzia;
- L'offerta dell'aggiudicatario.

Art. 5 -DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

L'appalto è soggetto alle relative norme e condizioni previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche denominato "codice dei contratti") e s.m.i., applicabile sia ai lavori che alle forniture, dalle disposizioni previste dal presente Capitolato descrittivo e prestazionale, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR e ambientali. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le disposizioni di cui al





D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, e s.m.i., al D.M. 10 novembre 2016, n. 248 e alle altre norme vigenti in materia.

Nell'esecuzione contrattuale l'affidatario è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia impiantistica, elettrica ed ambientale, anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

Art. 6 -DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori, previa presentazione degli elaborati del progetto esecutivo, con esclusione espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.
3. È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'amministrazione, senza espressa autorizzazione della stessa.
4. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, di impianti tecnologici, di sicurezza ed igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori in conformità a quanto disposto nel capitolato generale di appalto per i lavori pubblici.
5. L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate, ai sensi di legge, dalle competenti autorità





governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi i lavori.

Art. 7 -NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere e le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici: , negli elaborati grafici del progetto definitivo e nella descrizione delle singole voci contenute nello stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle vigenti norme in materia edilizia e in tema di impianti elettrici e ad antincendio.

Art. 8 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

1. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei Lavori, non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. Quest'ultima si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori tutti gli elaborati del progetto esecutivo a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione.





2. L'Appaltatore dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dal programma dei lavori approvato.
3. Sul luogo di lavoro l'appaltatore dovrà sempre tenere un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della Direzione dei Lavori.
4. Tutto il personale addetto ai lavori ed al cantiere dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, che potrà richiedere l'allontanamento dal cantiere di qualsiasi addetto ai lavori.
5. Resta impregiudicata la facoltà della Direzione dei Lavori di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori, il tutto a spese dell'Appaltatore, nel caso di negligenza o inadempienza degli ordini impartiti.
6. In caso di recidività grave nei ritardi di esecuzione dei lavori, da parte dell'Appaltatore, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto e l'Impresa sarà responsabile di ogni danno o maggior spesa gravante sull'Amministrazione per il proseguimento dei lavori, fino allo scadere dei termini contrattuali.
7. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte ed in conformità ai disegni ed alle prescrizioni contenute nel Capitolato e nel contratto, o emanate dalla Direzione dei Lavori, che potrà ordinare la rimozione e la reinstallazione di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali od alle buone regole d'arte, restando salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.
8. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei Lavori che riguardino sia il modo di esecuzione dei lavori sia il rifiuto o la sostituzione di materiali.

Art. 9 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia. Si intendono per danni di forza maggiore tutti quegli eventi che, in riferimento al caso specifico, siano riconosciuti come cagionati da forza maggiore da sicuro orientamento giurisprudenziale prevalente e che, comunque, non siano dipendenti in alcun modo dall'Appaltatore, né al medesimo attribuibili, collegabili o in qualunque modo connessi.





Art. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi stabiliti dalla legge; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Tale domicilio non deve intendersi come luogo esclusivo ove effettuare le comunicazioni dipendenti dal contratto, potendosi trasmettere la corrispondenza anche all'indirizzo della sede legale dell'Appaltatore e a mezzo PEC.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere titolari di un conto corrente dedicato.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi stabiliti dalla legge, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante quando ricorrano gravi e giustificati motivi. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. L'Appaltatore accetta espressamente che le comunicazioni anticipate a mezzo PEC dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori (o dal Coordinatore per la sicurezza, se presente) si intendono ricevute se ciò risulta dal rapporto di trasmissione





e che gli eventuali termini assegnati hanno decorrenza dalla data di ricezione della PEC.

7. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) deve essere indicato espressamente all'atto della presentazione dell'offerta.

8. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il personale occupato nell'ambito del cantiere deve esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 11 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice dei contratti e s.m.i.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Nel rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo, e in particolar modo per la scelta di un nuovo contraente, si terrà conto delle disposizioni legislative dettate dalla Legge n.55 del 2019 e dal Decreto legislativo n.14 del 2019, se temporalmente pertinente.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore senza necessità di ulteriori adempimenti, sulla scorta delle procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche mediante PEC, in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ma sono





state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora, per quanto riguarda i settori speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
- e) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- i) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- j) sub-appalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- k) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell'opera;
- l) proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva (o della Direzione Lavori in possesso dei requisiti) ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 81/2008;
- m) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- n) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale di appalto.





La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Quando il Direttore dei Lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto il contratto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori, o il Responsabile Unico dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.





GARANZIE

Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m., l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del dieci per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del Decreto 19 gennaio 2018, n.31, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile.
6. In materia di costituzione della garanzia provvisoria e definitiva da presentare, rispettivamente, per la partecipazione alla procedura di gara e per la sottoscrizione del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 93 e 103 del D.lgs. n. 50/2016.
7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.





8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

Art. 14 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L’importo della garanzia, di cui all’ art. 13 del presente Capitolato, può essere ridotto per gli operatori in possesso delle certificazioni di cui all’art.93, comma 7, del Codice dei contratti. La misura della riduzione dovrà rispettare le indicazioni del citato art.93, comma 7.

Art. 15 - GARANZIA DI BUON ADEMPIMENTO

L’appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 104 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante per il danneggiamento o la distruzione - totale o parziale - di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel periodo di esecuzione dei lavori. Detta polizza deve inoltre prevedere la copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi nell’intero periodo di durata dei lavori stessi, e dovrà essere stipulata sulla base delle condizioni di cui allo Schema 1.6 del Decreto 19 gennaio 2018, n.31.

TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 16 - CONSEGNA E INIZIO LAVORI

- 1.L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
- 2.È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 3.In ogni caso, il Responsabile per il Procedimento accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al comma 7, prima della redazione del verbale di consegna, e ne comunica l’esito al Direttore dei Lavori; la redazione del verbale di consegna è





subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
6. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Egli trasmette altresì, a scadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta le venisse richiesto dalla Stazione appaltante o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o dal Direttore dei Lavori, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) sia relativo al proprio personale che a quello delle eventuali imprese subappaltatrici.
7. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto, o prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;





- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1- bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;
 - g) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - h) il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - i) il Piano Operativo di Sicurezza o Piano Sostitutivo di Sicurezza.
8. Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
9. All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.

Art. 17 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 (venticinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo dei lavori. Nel caso in cui non l'avesse presentato prima dell'inizio dei lavori, si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma.





Art. 19 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. In materia di sospensioni e proroghe trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

1. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Appaltatore, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art. 20 - PENALI

1. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori, una penale pecuniaria pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 108, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

3. Qualora l'Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncerà l'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.

Art. 21 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. L'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi





contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla Direzione Lavori.

2. Nella redazione del programma esecutivo dei lavori l'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori in riferimento a scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante escluse dall'appalto ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o trarne oggetto di richiesta di speciali compensi.
3. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi ricondotta la fattispecie, in questi casi, alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, o dal Direttore dei Lavori, in ottemperanza all'art. 92 del D.lgs. 09.04.2008, n. 81, e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.





Art. 22 - **INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

4. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché della loro irregolare conduzione secondo il programma esecutivo:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione dei lavori, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; ;
 - e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 23 - **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 20, comma 1, del presente Capitolato descrittivo e prestazionale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.





DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 - ANTICIPAZIONE

In materia di anticipazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 25 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore al 50% dell'importo complessivo dei lavori.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 (zero virgola cinquanta) per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.
3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all'emissione dello stato di avanzamento dei lavori, il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, subordinatamente all'acquisizione del documento unico sulla regolarità contributiva dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalla scadenza di cui al comma 1.
6. Qualora la spesa per la realizzazione dell'opera sia finanziata con mutuo della C.D.P. Spa. ai pagamenti si applicheranno le disposizioni dell'art. 13 del D.L. 55/1983, convertito con modificazioni nella Legge 131/1983, ove è previsto che il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.





7. Non verranno contabilizzate categorie di lavoro per le quali non siano state fornite, prima della messa in opera, tutte le certificazioni dei materiali secondo normativa vigente (marcatura CE, dichiarazioni di conformità, etc.).
8. Qualora la ditta affidataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di cui al successivo articolo 44, la Stazione Appaltante sospende il pagamento alla ditta affidataria dello stato di avanzamento successivo.

Art. 26 - PAGAMENTI A SALDO

1. Redatto il verbale di ultimazione dei lavori è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque ne sia il relativo importo.
2. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. Il termine di pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 comma 2 del Codice Civile.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 27 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di





pagamento ai sensi dell'art. 26 del presente Capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. In caso di finanziamento con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti Spa troveranno applicazione le disposizioni contenute all'art. 13, ultimo comma, del D.L. 55/1983, convertito con Legge 131/1983, ove è previsto che il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.

Art. 28 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Non sono dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o la presentazione della garanzia fideiussoria se posteriore e l'effettivo pagamento della rata di saldo; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento. In caso di finanziamento con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti Spa, trovano applicazione le disposizioni esposte al precedente articolo 28, comma 2.





Art. 29- REVISIONE PREZZI

Nell'ambito del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 c.d. "Sostegni ter" è prevista la revisione dei prezzi di cui all'art. 106, Comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016.

Art. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Art. 31 - RIMUNERATIVITÀ DEI PREZZI

1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori, appaltati a corpo, e le somministrazioni sono indicati nell'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto.
2. I prezzi unitari si intendono comprensivi delle spese indicate nell'art. 5 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, degli oneri, obblighi e spese indicati nel presente Capitolato, delle forniture dei materiali, dell'intera mano d'opera, di trasporti, lavorazioni, noli, consumi ed ogni altro onere principale od accessorio, nessuno escluso; comprensivi inoltre delle spese generali, dell'utile dell'impresa e dei costi per la sicurezza e in definitiva di quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte, in conformità alle obbligazioni contrattuali.
3. I prezzi medesimi, per lavori a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.





CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 32 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione dei lavori è a corpo; essa è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo verrà effettuata applicando all'importo netto delle singole categorie di lavoro la percentuale di lavoro eseguito.

Art. 33 - ONERI PER LA SICUREZZA

1. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2, comma 1, del presente Capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara.
2. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati in ogni stato di avanzamento dei lavori in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 - DIREZIONE DEI LAVORI

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, la Stazione Appaltante istituisce un ufficio di direzione dei lavori costituito da un Direttore dei lavori e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.





2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori. Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le regole d'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla Stazione Appaltante dei danni eventuali. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 35 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE O RISULTA

I materiali provenienti dalle demolizioni o di risulta, di proprietà dell'Amministrazione, saranno trasportati e regolarmente accatastati dall'Appaltatore nei luoghi che gli saranno indicati dal Direttore dei lavori. I materiali di risulta verranno portati in pubbliche discariche autorizzate e gli oneri di discarica sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Art. 36 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare necessarie o opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli del codice dei contratti pubblici.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera





oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Ai sensi degli articoli del Codice dei contratti pubblici sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 (cinque) per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
5. Non sono considerati varianti, gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Art. 37 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione, l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
2. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 38 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, devono essere autorizzate dal Responsabile per il Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante da cui il Responsabile dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi descritti secondo l'art. 106 del D.lgs. 50/2016.





DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani di sicurezza e, in particolare, i piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 40 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
2. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o del Direttore dei Lavori, la dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 90, comma 9 lettere a) e b) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti in vigore, dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
3. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono altresì, al fine del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori e comunque ogni qualvolta venisse richiesto dalla Stazione appaltante o dal





Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o dal Direttore dei Lavori, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

4. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 41 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), o al Direttore dei Lavori in possesso dei requisiti di legge, il Piano Operativo di Sicurezza in riferimento al singolo cantiere interessato.
2. L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.
3. In caso di subappalto ogni impresa dovrà presentare, per mezzo dell'affidatario, un proprio Piano Operativo di Sicurezza che sia conforme al POS o PSS redatto dall'affidatario, o al Piano di Sicurezza e Coordinamento, se del caso.
4. Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Art. 42 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso Decreto legislativo.





2. Il piano sostitutivo di sicurezza o il piano operativo di sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento, se presenti, formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, comunque accertate, previa formale costituzione in mora degli interessati, costituiscono causa di sospensione dei lavori, di allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 13 del citato art. 105, la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'Appaltatore, il quale è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
3. Si intendono recepite le disposizioni di cui agli articoli 105 e 30, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016, nonché le prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 - ACCORDO BONARIO, RISERVE, CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE

1. La fattispecie dell'accordo bonario è disciplinata dall'art. 205 del D. lgs. n. 50/2016.
2. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 3, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, formula all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario, sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.





3. La procedura di cui al comma 2 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a. che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera;
 - b. che il loro importo non sia inferiore al 10%.
4. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. È ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 50/2016.
6. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste, ecc., da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
7. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Campobasso con esclusione della competenza arbitrale.
8. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria ed è esclusa la competenza arbitrale. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 45 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME CONTESTATE

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'Amministrazione committente deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'Appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Art. 46 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.





2. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché da quella entrata in vigore nel corso dei lavori.
3. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata, per iscritto, dall'Appaltatore al Direttore dei lavori, che procede subito ai necessari accertamenti, in contraddittorio con l'Appaltatore, e redige il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, per come accertate dal Direttore dei lavori. Qualora si ecceda tale termine senza che l'Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.
4. L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Stazione Appaltante.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire le opere eseguite per un





periodo di 24 mesi dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione. Si intende per garanzia delle opere eseguite, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare per effetto della insufficiente qualità dei materiali utilizzati o per difetto di montaggio.

Art. 48 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Art. 49 - TERMINI PER LA VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione che attesta la verifica di funzionalità, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.
3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,





esplicita o tacita; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

VERIFICHE E PROVE, DOCUMENTAZIONE

Art. 50 - VERIFICHE E PROVE

Durante l'esecuzione dei lavori la Direzione dei Lavori eseguirà sopralluoghi per controllare che le opere vengano eseguite in conformità alle norme ed alle speciali prescrizioni di contratto e di progetto. A lavori ultimati saranno accertate le caratteristiche dei materiali impiegati e l'esecuzione dei lavori stessi come prescritto dalle norme CEI o UNI o qualsiasi norma pertinente in materia.

Art. 52 – DOCUMENTAZIONE

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'ultimazione delle singole lavorazioni l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori tutti quei documenti necessari per la certificazione delle caratteristiche dei materiali impiegati, certificati di prova, di omologazione, di conformità, di corretta posa in opera, ecc., secondo la specifica normativa vigente, richiamata in maniera anche non esaustiva nella parte tecnica di capitolato speciale di appalto, e, se del caso, la modulistica propria degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri.

NORME FINALI

Art. 53 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Oltre gli oneri di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al presente Capitolato nonché a tutti gli oneri derivanti dai piani di sicurezza, dai provvedimenti che il coordinatore della sicurezza in esecuzione o il direttore dei lavori riterranno opportuno emettere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall'Appaltatore in sede esecutiva o nel contesto del piano di sicurezza dalla stessa predisposto e comunque, per quanto non specificato, di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed ogni altra normativa vigente in materia, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi dei seguenti comma.





2. Le spese relative alla stipulazione del contratto, inclusi i diritti di segreteria, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, le spese di bollo se dovute, le tasse di registro su contratto e atti aggiuntivi.
3. Prima di eseguire i lavori l'Appaltatore ha l'obbligo di fare tutte le ispezioni necessarie per definire esattamente il tipo di intervento da fare, i materiali da usare, tenendo conto delle direttive di standardizzazione, delle tecnologie da utilizzare, della situazione dei luoghi che imponga operazioni preliminari di cantiere, compreso eventuali sezionamenti di energia, della necessità di coordinamento con terzi che siano interessati ai lavori e che debbano coordinare la loro attività con quella dell'Appaltatore e quant'altro serve per iniziare i lavori in sicurezza, compreso l'accertamento di situazioni particolarmente pericolose.
4. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
5. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori
6. L'osservanza di quanto prescritto dall'art. 95 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in riferimento alle misure generali di tutela durante l'esecuzione dell'opera, in particolare:
 - a. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b. la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - c. le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - d. la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi di protezione collettiva al fine di eliminare i difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori o di terzi;





- e. la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
 - f. l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
 - g. la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
 - h. le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
7. L'osservanza di quanto prescritto dall'art. 96 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed alle prescrizioni di cui all'allegato XIII in riferimento all'allestimento ed alle caratteristiche dei servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nel cantiere (spogliatoi, docce, wc e lavabi, riposo e refezione ecc.) ed a quelle dei posti di lavoro nel cantiere (areazione, illuminazione, vie di circolazione, uscite di emergenza ecc.);
 8. L'osservanza di quanto prescritto dall'allegato XVIII del D.lgs. 81/08 e s.m.i. in riferimento alla viabilità nel cantiere, ai ponteggi ed al trasporto dei materiali.
 9. L'osservanza di quanto prescritto dall'allegato XXVIII del D.lgs. 81/08 e s.m.i. in riferimento alla segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione.
 10. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.
 11. Se dovuto, il rilascio, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 37/2008 e s.m.i., della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ed elettronici da parte della ditta installatrice; la denuncia degli impianti tramite invio della dichiarazione di conformità dell'impianto agli organi competenti.
 12. La cassetta di pronto soccorso e l'estintore dovranno essere sempre presenti nel sito ove si svolgono le lavorazioni; in particolare, in caso di adozione di carrelli elevatori mobili dovrà essere presente almeno un estintore sul cestello, così come sui piani di lavoro in quota (trabattelli).
 13. L'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere.
 14. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.





15. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
16. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni eventualmente occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua ed energia elettrica, gas, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori.
17. L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale di appalto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
18. La denuncia agli enti competenti, a propria cura e spese, di eventuali varianti ed integrazioni ai lavori, compresi gli oneri per la progettazione delle varianti chieste direttamente dall'appaltatore.
19. La verifica e l'accettazione scritta dei calcoli, dei disegni di insieme e di dettaglio del progetto. Eventuali osservazioni dovranno essere sempre formulate per iscritto e supportate dai relativi calcoli e disegni.
20. L'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove ed analisi che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e la componentistica impiegati o da impiegarsi nella realizzazione.
21. L'esecuzione di ogni prova che sia ordinata dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, con l'onere della fornitura del materiale idoneo e del personale necessario.
22. La fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna e per le operazioni di collaudo dei lavori.
23. La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.
24. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
25. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto (incluse tutte le disposizioni vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori per la riduzione del contagio dal virus Covid-19)





26. La comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
27. Provvedere prima dell'inizio dei lavori, a prendere gli opportuni accordi con le aziende distributrici per la definizione dei percorsi di cavi o condotte, sia aeree che interrato, che possano interferire con l'approntamento del cantiere e la realizzazione delle opere. Il maggior onere al quale l'Appaltatore dovrà sottostare, per l'esecuzione dei lavori in dette condizioni, si intende compreso e compensato nei diversi prezzi unitari. L'Appaltatore dovrà presentare richiesta di permesso all'esecuzione dei lavori a tutti i soggetti diversi e alla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori stessi e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma o PEC sia agli enti proprietari delle opere danneggiate nonché alla D.L.. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'Appaltatore, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
28. La pulizia quotidiana, col personale necessario, di tutte le aree di cantiere, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla direzione dei lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto anche lasciati da altre ditte, fino alle discariche autorizzate. I materiali non potranno essere lasciati fuori dall'area recintata di cantiere anche per brevissimo tempo.
29. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.





30. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
31. Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera.
32. Le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.
33. L'applicazione di segnalazioni regolamentari, mediante appositi cartelli, e comunque adottando gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare e pedonale nelle aree prospicienti al cantiere.
34. Ogni materiale e componente elettrico o elettronico utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere corredato di documentazione tecnica della ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
35. Il conseguimento di tutte le licenze necessarie per l'esecuzione delle opere appaltate compreso il pagamento delle tasse e l'acconto di altri oneri per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.
36. Le pratiche presso le amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli avvisi a dette amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni.
37. L'Impresa non potrà sollevare eccezione alcuna in caso di ritardi nel rilascio delle concessioni necessarie, salvo il diritto ad una congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.
38. Il mantenimento ed il sostegno di condutture e dei cavi di servizi sia pubblici che privati e gli oneri per la loro corretta individuazione, compreso i sondaggi e quanto precedentemente descritto.





39. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:

- a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- b) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della norma vigente.

40. L'Appaltatore dovrà nominare il Direttore Tecnico di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere:

- a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori;
- b) l'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.

41. L'Appaltatore, in riferimento alla gestione della sicurezza del cantiere, dovrà nominare:

- a) Il preposto di cantiere secondo quanto definito e prescritto negli artt. 2 e 19 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
- b) I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, i soggetti sopra riportati dovranno essere sempre presenti in cantiere.

L'appaltatore è tenuto altresì a curare la relativa informazione, formazione ed addestramento ed ogni altro obbligo previsto dall'art. 18 del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

42. La dotazione in capo al personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento;





tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

43. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
44. Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n. 187/91.
45. Se dovuti per legge, l'elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni.
46. In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell'esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell'Appaltatore, e conseguentemente i lavori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.
47. In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti, ivi compresa la presentazione della eventuale prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari.
48. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, nonché per lo smaltimento dei materiali di risulta o demolizione, è da ritenersi conglobato nell'importo dei lavori di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Art. 54 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Se del caso, è a carico dell'Appaltatore la compilazione e consegna, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal progetto esecutivo e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori. La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della





contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti.

2. Tutte le forniture e i materiali, prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire tutti i dati necessari alla valutazione delle proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere delle forniture giudicate non idonee saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocate in opera.
4. L'Appaltatore è obbligato a:
 - a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
 - b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori;
 - c) prestarsi alle operazioni di misurazione in contraddittorio con il personale incaricato dell'ufficio di Direzione Lavori al fine della tenuta e corretta contabilizzazione delle opere;
 - d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
 - e) la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; è prescritta l'assoluta precisione degli strumenti e la loro idoneità all'uso in ogni tempo;
 - f) produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili





agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

5. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa in materia ambientale D.lgs 152/2006 (come modificato dalla Legge 98/2013), e s.m.i..

Art. 55 - DANNI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti per risolvere i danni di qualsiasi natura ed entità e le perdite totali di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari ed opere provvisori, da qualsiasi causa prodotti, non escluso afflussi eccezionali di acque meteoriche.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisori e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. I materiali approvvigionati in cantiere a piè d'opera, fino alla loro completa messa in opera, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se non ritenuti soddisfacenti dalla Direzione dei Lavori.

Art. 56 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari;
 - le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto;
 - tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata od esclusa, comprese le spese di contratto, di bollo e di registrazione.





2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 57 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e s.m.i., gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. In riferimento a tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati





- sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 4.
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010, la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; parimenti la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territorialmente competente.
 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 58- DOCUMENTAZIONE

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'ultimazione delle singole lavorazioni l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori tutti quei documenti necessari per la certificazione delle caratteristiche dei materiali impiegati, ecc., certificati di prova, di omologazione, di corretta posa in opera, ecc., secondo la specifica normativa vigente, richiamata in maniera anche non esaustiva nella parte tecnica di capitolato speciale di appalto.





PARTE SECONDA: PRESCRIZIONI TECNICHE NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 59 – LAVORI A MISURA

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 40, 41 o 42 del presente Capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui al DPR 207/2010 e ss.mm.ii., per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 38 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui al Capitolato Speciale.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.





Art. 60 – LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella, contenuta all'art. 2 comma 1 del presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.
5. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2, comma 1 del presente Capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta medesima tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 61 – VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 25 del presente Capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.





2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. 145/2000.

PARTE TERZA: PRESCRIZIONI DEGLI ELEMENTI

Tutti i materiali impiegati dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. nonché nelle relative norme UNI di riferimento.

L'Appaltatore, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire alla Direzione dei Lavori, le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei diversi materiali. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dei lavori e quindi non accettabili, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

Art. 62 – MATERIALI IN GENERE

È regola generale intendere che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, necessari per i lavori di realizzazione dei lavori da eseguirsi sugli edifici potranno provenire da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità, così da non risultare incompatibili con l'intervento. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato potrà risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

L'Appaltatore avrà l'obbligo, durante qualsivoglia fase lavorativa, di eseguire o fare effettuare, presso gli stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le prove preliminari sui componenti impiegati e da impiegarsi (in grado di garantire l'efficacia e la non nocività dei prodotti da utilizzarsi) prescritte nel presente Capitolato e/o stabilite dalla Direzione Lavori. Tali verifiche dovranno fare riferimento alle indicazioni di progetto, alle normative UNI.

Nel caso che la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non reputasse idonea tutta o parte di una fornitura di componenti sarà obbligo dell'Appaltatore provvedere prontamente e senza alcuna osservazione in merito, alla loro rimozione (con altri idonei





rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti) siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera. Sarà inteso che l'Appaltatore resterà responsabile per quanto ha attinenza con la qualità dei materiali approvvigionati anche se valutati idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte dell'Amministrazione in sede di collaudo finale.





Universita' degli Studi del Molise

Interventi di manutenzione ordinaria Sede di Termoli (CB)



Progetto Esecutivo

TITOLO ELABORATO:

Capitolato Speciale di Appalto

PROGETTAZIONE:

Università degli Studi del Molise
-AREA SERVIZI TECNICI

Ing. Giovanni Lanza
Arch. Fabio Basile
Ing. Carlo Rinaldi
Ing. Gianmarco Procaccini

RUP:
Geom. Antonio Ramacciati

data Gennaio 2023	allegato	tavola
agg.to		
revisione		
		rapp. VARIE
file		



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE DEL DOCUMENTO

INDICE DEL DOCUMENTO	1
PARTE PRIMA: PROCEDURE AMMINISTRATIVE	4
NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 2 -AMMONTARE DELL'APPALTO, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI	5
Art. 3 -REQUISITI E SPECIFICHE PRESTAZIONI DA GARANTIRE CON L'INTERVENTO	6
DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
Art. 4 -DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	7
Art. 5 -DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO	7
Art. 6 -DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	8
Art. 7 -NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	9
Art. 8 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	9
Art. 9 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	10
Art. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE.....	11
Art. 11 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	12
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
GARANZIE.....	15
Art. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA	15
Art. 15 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	16
Art. 16 - GARANZIA DI BUON ADEMPIMENTO.....	16
TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	16
Art. 17 - CONSEGNA E INIZIO LAVORI	16
Art. 18 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	18
Art. 19 - SOSPENSIONI E PROROGHE.....	19
Art. 20 - PENALI.....	19
Art. 21 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA	19
Art. 22 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	21
Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	21
DISCIPLINA ECONOMICA.....	22
Art. 24 - ANTICIPAZIONE.....	22
Art. 25 - PAGAMENTI IN ACCONTO	22





CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 26 - PAGAMENTI A SALDO	23
Art. 27 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	23
Art. 28 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	24
Art. 29- REVISIONE PREZZI	25
Art. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	25
Art. 31 - RIMUNERATIVITÀ DEI PREZZI	25
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	26
Art. 32 - LAVORI A CORPO	26
Art. 33 - ONERI PER LA SICUREZZA	26
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	26
Art. 34 - DIREZIONE DEI LAVORI	26
Art. 35 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE O RISULTA	27
Art. 36 - VARIAZIONE DEI LAVORI	27
Art. 37 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	28
Art. 38 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	28
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	29
Art. 39 - NORME DI SICUREZZA GENERALI	29
Art. 40 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	29
Art. 41 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	30
Art. 42 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	30
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	31
Art. 43 - SUBAPPALTO	31
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	31
Art. 44 - ACCORDO BONARIO, RISERVE, CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE	31
Art. 45 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME CONTESTATE	32
Art. 46 - TUTELA DEI LAVORATORI	32
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	33
Art. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	33
Art. 48 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	34
Art. 49 - TERMINI PER LA VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE	34
VERIFICHE E PROVE, COLLAUDI, DOCUMENTAZIONE	35
Art. 50 - VERIFICHE E PROVE	35
Art. 51 - COLLAUDI	Errore. Il segnalibro non è definito.





CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 52 - DOCUMENTAZIONE.....	35
NORME FINALI.....	35
Art. 53 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	35
Art. 54 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	42
Art. 55 - DANNI.....	44
Art. 56 - CUSTODIA DEL CANTIERE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 57 - CARTELLO DI CANTIERE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 58 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	44
Art. 59 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	45
Art. 60 - DOCUMENTAZIONE	46
PARTE SECONDA: PRESCRIZIONI TECNICHE	47
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	47
Art. 61 - LAVORI A MISURA	47
Art. 62 - LAVORI A CORPO.....	48
Art. 63 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA.....	48
PARTE TERZA: PRESCRIZIONI DEGLI ELEMENTI.....	49
Art. 64 - MATERIALI IN GENERE	49
Art. 65 - SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.





PARTE PRIMA: PROCEDURE AMMINISTRATIVE

NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per:
“Interventi per il miglioramento e la fruibilità degli spazi universitari per gli studenti con limitazioni funzionali di carattere motorio o sensoriale in ambienti aperti al pubblico”. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
3. Ai fini dell'art.3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo della gara (CIG) relativo è **ZAB39A9439**.



Art. 2 -AMMONTARE DELL'APPALTO, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

- 1) L'importo complessivo dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto ammonta alla somma di € 17.376,79 (Euro diciassettemilatrecentosettantasei/79) di cui € 419,90 per oneri di sicurezza, oltre ad imprevisti, spese generali e IVA di legge, come da seguente quadro economico di spesa:

A	LAVORI		
A.1	Totale Articoli "a corpo" al netto degli oneri speciali per la sicurezza (Soggetti a ribasso di gara)	16.956,89 €	
A.2	Oneri speciali per la sicurezza ai sensi D. Lgs. 81/2008 (Non soggetti a ribasso di gara)	419,90 €	
	Sommano A		17.376,79 €
B	SOOME A DISPOSIZIONE		
B.2	Imprevisti sui lavori (>5% di A)	862,94 €	
B.1	IVA sui Lavori (22% di A1+A.2+B.2)	4.012,74 €	
B.3	Incentivi per Funzioni Tecniche (2% di A)	347,54 €	
	Sommano B		5.223,21 €
TOTALE INTERVENTO (A + B)			22.600,00 €

- 2) Il corrispettivo è determinato a corpo, ai sensi dell'art. 3, lettera dddd), del D.Lgs. 50/2016.

Il costo stimato della manodopera, dei lavori di che trattasi è pari a € **3.150,00**.

L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare il contratto durante il periodo di sua efficacia nei termini previsti dall'art.106 del D.lgs. 50/2016.

- 3) I lavori previsti nell'appalto sono ascrivibili alla categoria prevalente di opere "OG1" (Edifici civili e industriali).

- 4) I lavori consistono:

- Sostituzione di porte esterne

Si prevede la sostituzione di 8 porte con maniglione antipanico. Le nuove porte complete di maniglioni antipanico, saranno in PVC ad alta resistenza, per garantire migliore efficienza termica e soprattutto per garantire durabilità nel tempo, grazie alle caratteristiche intrinseche del materiale.

- Sostituzione di porta esterna ingresso secondario

Si prevede la sostituzione della porta d'ingresso secondario composta da due ante scorrevoli, con porte di ingresso realizzate in alluminio, in modo da integrarsi con l'attuale





tipologia di infisso, di tipo a battente per garantirne maggiore durabilità nel tempo e maniglioni antipanicco.

- Interventi di ripristino

Ripristino degli intonaci della zona dell'ingresso principale degradati, attraverso la rimozione totale di tutte le parti ammalorate e loro ripristino con finiture specifiche e durevoli, completando la finitura con apposita pittura per esterni colorata a base di silicato liquido di potassio conforme alle norme.

- Sostituzione di sbarra metallica di ingresso

Sostituzione integrale del sistema automatico di ingresso composto da colonnina metallica provvista di motore e sbarra leggera in alluminio della lunghezza di 4,50 m.

Per ciò che concerne le abilitazioni e qualificazioni dell'impresa appaltatrice, dei suoi requisiti e delle necessarie dichiarazioni di conformità per le opere consegnate all'esecuzione dei lavori, trovano applicazione il Decreto 10 novembre 2016, n. 248.

Art. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo".
2. Ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis del D. Lgs. n.50 del 2016, l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile e nessuna delle parti contraenti potrà invocare alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori.
3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto si dovrà provvedere alla formazione dei nuovi prezzi.





DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 -DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici:

- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
- La relazione tecnica illustrativa;
- I disegni del progetto definitivo (tutte le tavole grafiche);
- Il presente Capitolato Speciale di Appalto e Tecnico-Prestazionale degli elementi tecnici;
- Computo Metrico dei lavori e Quadro Economico;
- Le polizze di garanzia;
- L'offerta dell'aggiudicatario.

Art. 5 -DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

L'appalto è soggetto alle relative norme e condizioni previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche denominato "codice dei contratti") e s.m.i., applicabile sia ai lavori che alle forniture, dalle disposizioni previste dal presente Capitolato descrittivo e prestazionale, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR e ambientali. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le disposizioni di cui al





D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, e s.m.i., al D.M. 10 novembre 2016, n. 248 e alle altre norme vigenti in materia.

Nell'esecuzione contrattuale l'affidatario è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia impiantistica, elettrica ed ambientale, anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

Art. 6 -DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori, previa presentazione degli elaborati del progetto esecutivo, con esclusione espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.
3. È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'amministrazione, senza espressa autorizzazione della stessa.
4. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, di impianti tecnologici, di sicurezza ed igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori in conformità a quanto disposto nel capitolato generale di appalto per i lavori pubblici.
5. L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate, ai sensi di legge, dalle competenti autorità





governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi i lavori.

Art. 7 -NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere e le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici: , negli elaborati grafici del progetto definitivo e nella descrizione delle singole voci contenute nello stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle vigenti norme in materia edilizia e in tema di impianti elettrici e ad antincendio.

Art. 8 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

1. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei Lavori, non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. Quest'ultima si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori tutti gli elaborati del progetto esecutivo a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione.





2. L'Appaltatore dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dal programma dei lavori approvato.
3. Sul luogo di lavoro l'appaltatore dovrà sempre tenere un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della Direzione dei Lavori.
4. Tutto il personale addetto ai lavori ed al cantiere dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, che potrà richiedere l'allontanamento dal cantiere di qualsiasi addetto ai lavori.
5. Resta impregiudicata la facoltà della Direzione dei Lavori di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori, il tutto a spese dell'Appaltatore, nel caso di negligenza o inadempienza degli ordini impartiti.
6. In caso di recidività grave nei ritardi di esecuzione dei lavori, da parte dell'Appaltatore, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto e l'Impresa sarà responsabile di ogni danno o maggior spesa gravante sull'Amministrazione per il proseguimento dei lavori, fino allo scadere dei termini contrattuali.
7. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte ed in conformità ai disegni ed alle prescrizioni contenute nel Capitolato e nel contratto, o emanate dalla Direzione dei Lavori, che potrà ordinare la rimozione e la reinstallazione di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali od alle buone regole d'arte, restando salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.
8. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei Lavori che riguardino sia il modo di esecuzione dei lavori sia il rifiuto o la sostituzione di materiali.

Art. 9 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia. Si intendono per danni di forza maggiore tutti quegli eventi che, in riferimento al caso specifico, siano riconosciuti come cagionati da forza maggiore da sicuro orientamento giurisprudenziale prevalente e che, comunque, non siano dipendenti in alcun modo dall'Appaltatore, né al medesimo attribuibili, collegabili o in qualunque modo connessi.





Art. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi stabiliti dalla legge; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Tale domicilio non deve intendersi come luogo esclusivo ove effettuare le comunicazioni dipendenti dal contratto, potendosi trasmettere la corrispondenza anche all'indirizzo della sede legale dell'Appaltatore e a mezzo PEC.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere titolari di un conto corrente dedicato.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi stabiliti dalla legge, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante quando ricorrano gravi e giustificati motivi. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. L'Appaltatore accetta espressamente che le comunicazioni anticipate a mezzo PEC dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori (o dal Coordinatore per la sicurezza, se presente) si intendono ricevute se ciò risulta dal rapporto di trasmissione





e che gli eventuali termini assegnati hanno decorrenza dalla data di ricezione della PEC.

7. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) deve essere indicato espressamente all'atto della presentazione dell'offerta.

8. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il personale occupato nell'ambito del cantiere deve esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 11 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice dei contratti e s.m.i.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Nel rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo, e in particolar modo per la scelta di un nuovo contraente, si terrà conto delle disposizioni legislative dettate dalla Legge n.55 del 2019 e dal Decreto legislativo n.14 del 2019, se temporalmente pertinente.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore senza necessità di ulteriori adempimenti, sulla scorta delle procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche mediante PEC, in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ma sono





state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora, per quanto riguarda i settori speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
- e) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- i) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- j) sub-appalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- k) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell'opera;
- l) proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva (o della Direzione Lavori in possesso dei requisiti) ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 81/2008;
- m) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- n) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale di appalto.





La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Quando il Direttore dei Lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto il contratto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori, o il Responsabile Unico dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.





GARANZIE

Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m., l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del dieci per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del Decreto 19 gennaio 2018, n.31, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte della stazione appaltante.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile.
6. In materia di costituzione della garanzia provvisoria e definitiva da presentare, rispettivamente, per la partecipazione alla procedura di gara e per la sottoscrizione del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 93 e 103 del D.lgs. n. 50/2016.
7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.





8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.

Art. 14 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L’importo della garanzia, di cui all’ art. 13 del presente Capitolato, può essere ridotto per gli operatori in possesso delle certificazioni di cui all’art.93, comma 7, del Codice dei contratti. La misura della riduzione dovrà rispettare le indicazioni del citato art.93, comma 7.

Art. 15 - GARANZIA DI BUON ADEMPIMENTO

L’appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 104 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante per il danneggiamento o la distruzione - totale o parziale - di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel periodo di esecuzione dei lavori. Detta polizza deve inoltre prevedere la copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi nell’intero periodo di durata dei lavori stessi, e dovrà essere stipulata sulla base delle condizioni di cui allo Schema 1.6 del Decreto 19 gennaio 2018, n.31.

TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 16 - CONSEGNA E INIZIO LAVORI

- 1.L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
- 2.È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 3.In ogni caso, il Responsabile per il Procedimento accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al comma 7, prima della redazione del verbale di consegna, e ne comunica l’esito al Direttore dei Lavori; la redazione del verbale di consegna è





subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
6. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Egli trasmette altresì, a scadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta le venisse richiesto dalla Stazione appaltante o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o dal Direttore dei Lavori, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) sia relativo al proprio personale che a quello delle eventuali imprese subappaltatrici.
7. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto, o prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;





- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1- bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;
 - g) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - h) il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - i) il Piano Operativo di Sicurezza o Piano Sostitutivo di Sicurezza.
8. Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
9. All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.

Art. 17 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 (venticinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo dei lavori. Nel caso in cui non l'avesse presentato prima dell'inizio dei lavori, si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma.





Art. 19 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. In materia di sospensioni e proroghe trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

1. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Appaltatore, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art. 20 - PENALI

1. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori, una penale pecuniaria pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 108, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

3. Qualora l'Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncerà l'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.

Art. 21 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. L'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi





contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla Direzione Lavori.

2. Nella redazione del programma esecutivo dei lavori l'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori in riferimento a scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante escluse dall'appalto ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o trarne oggetto di richiesta di speciali compensi.
3. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi ricondotta la fattispecie, in questi casi, alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, o dal Direttore dei Lavori, in ottemperanza all'art. 92 del D.lgs. 09.04.2008, n. 81, e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.





Art. 22 - **INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

4. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché della loro irregolare conduzione secondo il programma esecutivo:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione dei lavori, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; ;
 - e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 23 - **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 20, comma 1, del presente Capitolato descrittivo e prestazionale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.





DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 - ANTICIPAZIONE

In materia di anticipazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 25 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore al 50% dell'importo complessivo dei lavori.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 (zero virgola cinquanta) per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.
3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all'emissione dello stato di avanzamento dei lavori, il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, subordinatamente all'acquisizione del documento unico sulla regolarità contributiva dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalla scadenza di cui al comma 1.
6. Qualora la spesa per la realizzazione dell'opera sia finanziata con mutuo della C.D.P. Spa. ai pagamenti si applicheranno le disposizioni dell'art. 13 del D.L. 55/1983, convertito con modificazioni nella Legge 131/1983, ove è previsto che il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.





7. Non verranno contabilizzate categorie di lavoro per le quali non siano state fornite, prima della messa in opera, tutte le certificazioni dei materiali secondo normativa vigente (marcatatura CE, dichiarazioni di conformità, etc.).
8. Qualora la ditta affidataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di cui al successivo articolo 44, la Stazione Appaltante sospende il pagamento alla ditta affidataria dello stato di avanzamento successivo.

Art. 26 - PAGAMENTI A SALDO

1. Redatto il verbale di ultimazione dei lavori è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque ne sia il relativo importo.
2. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. Il termine di pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 comma 2 del Codice Civile.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 27 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di





pagamento ai sensi dell'art. 26 del presente Capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. In caso di finanziamento con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti Spa troveranno applicazione le disposizioni contenute all'art. 13, ultimo comma, del D.L. 55/1983, convertito con Legge 131/1983, ove è previsto che il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.

Art. 28 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Non sono dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o la presentazione della garanzia fideiussoria se posteriore e l'effettivo pagamento della rata di saldo; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento. In caso di finanziamento con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti Spa, trovano applicazione le disposizioni esposte al precedente articolo 28, comma 2.





Art. 29- REVISIONE PREZZI

Nell'ambito del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 c.d. "Sostegni ter" è prevista la revisione dei prezzi di cui all'art. 106, Comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016.

Art. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Art. 31 - RIMUNERATIVITÀ DEI PREZZI

1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori, appaltati a corpo, e le somministrazioni sono indicati nell'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto.
2. I prezzi unitari si intendono comprensivi delle spese indicate nell'art. 5 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, degli oneri, obblighi e spese indicati nel presente Capitolato, delle forniture dei materiali, dell'intera mano d'opera, di trasporti, lavorazioni, noli, consumi ed ogni altro onere principale od accessorio, nessuno escluso; comprensivi inoltre delle spese generali, dell'utile dell'impresa e dei costi per la sicurezza e in definitiva di quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte, in conformità alle obbligazioni contrattuali.
3. I prezzi medesimi, per lavori a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.





CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 32 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione dei lavori è a corpo; essa è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo verrà effettuata applicando all'importo netto delle singole categorie di lavoro la percentuale di lavoro eseguito.

Art. 33 - ONERI PER LA SICUREZZA

1. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2, comma 1, del presente Capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara.
2. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati in ogni stato di avanzamento dei lavori in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 - DIREZIONE DEI LAVORI

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, la Stazione Appaltante istituisce un ufficio di direzione dei lavori costituito da un Direttore dei lavori e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.





2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori. Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le regole d'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla Stazione Appaltante dei danni eventuali. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 35 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE O RISULTA

I materiali provenienti dalle demolizioni o di risulta, di proprietà dell'Amministrazione, saranno trasportati e regolarmente accatastati dall'Appaltatore nei luoghi che gli saranno indicati dal Direttore dei lavori. I materiali di risulta verranno portati in pubbliche discariche autorizzate e gli oneri di discarica sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Art. 36 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare necessarie o opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli del codice dei contratti pubblici.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera





oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Ai sensi degli articoli del Codice dei contratti pubblici sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 (cinque) per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
5. Non sono considerati varianti, gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Art. 37 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione, l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
2. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 38 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, devono essere autorizzate dal Responsabile per il Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante da cui il Responsabile dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi descritti secondo l'art. 106 del D.lgs. 50/2016.





DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani di sicurezza e, in particolare, i piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 40 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
2. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o del Direttore dei Lavori, la dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 90, comma 9 lettere a) e b) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti in vigore, dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
3. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono altresì, al fine del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori e comunque ogni qualvolta venisse richiesto dalla Stazione appaltante o dal





Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o dal Direttore dei Lavori, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

4. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 41 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), o al Direttore dei Lavori in possesso dei requisiti di legge, il Piano Operativo di Sicurezza in riferimento al singolo cantiere interessato.
2. L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.
3. In caso di subappalto ogni impresa dovrà presentare, per mezzo dell'affidatario, un proprio Piano Operativo di Sicurezza che sia conforme al POS o PSS redatto dall'affidatario, o al Piano di Sicurezza e Coordinamento, se del caso.
4. Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Art. 42 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso Decreto legislativo.





2. Il piano sostitutivo di sicurezza o il piano operativo di sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento, se presenti, formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, comunque accertate, previa formale costituzione in mora degli interessati, costituiscono causa di sospensione dei lavori, di allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 13 del citato art. 105, la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'Appaltatore, il quale è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
3. Si intendono recepite le disposizioni di cui agli articoli 105 e 30, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016, nonché le prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 - ACCORDO BONARIO, RISERVE, CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE

1. La fattispecie dell'accordo bonario è disciplinata dall'art. 205 del D. lgs. n. 50/2016.
2. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 3, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, formula all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario, sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.





3. La procedura di cui al comma 2 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a. che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera;
 - b. che il loro importo non sia inferiore al 10%.
4. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. È ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 50/2016.
6. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste, ecc., da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
7. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Campobasso con esclusione della competenza arbitrale.
8. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria ed è esclusa la competenza arbitrale. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 45 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME CONTESTATE

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'Amministrazione committente deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'Appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Art. 46 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.





2. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché da quella entrata in vigore nel corso dei lavori.
3. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata, per iscritto, dall'Appaltatore al Direttore dei lavori, che procede subito ai necessari accertamenti, in contraddittorio con l'Appaltatore, e redige il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, per come accertate dal Direttore dei lavori. Qualora si ecceda tale termine senza che l'Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.
4. L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Stazione Appaltante.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire le opere eseguite per un





periodo di 24 mesi dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione. Si intende per garanzia delle opere eseguite, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare per effetto della insufficiente qualità dei materiali utilizzati o per difetto di montaggio.

Art. 48 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Art. 49 - TERMINI PER LA VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione che attesta la verifica di funzionalità, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.
3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,





esplicita o tacita; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

VERIFICHE E PROVE, DOCUMENTAZIONE

Art. 50 - VERIFICHE E PROVE

Durante l'esecuzione dei lavori la Direzione dei Lavori eseguirà sopralluoghi per controllare che le opere vengano eseguite in conformità alle norme ed alle speciali prescrizioni di contratto e di progetto. A lavori ultimati saranno accertate le caratteristiche dei materiali impiegati e l'esecuzione dei lavori stessi come prescritto dalle norme CEI o UNI o qualsiasi norma pertinente in materia.

Art. 52 – DOCUMENTAZIONE

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'ultimazione delle singole lavorazioni l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori tutti quei documenti necessari per la certificazione delle caratteristiche dei materiali impiegati, certificati di prova, di omologazione, di conformità, di corretta posa in opera, ecc., secondo la specifica normativa vigente, richiamata in maniera anche non esaustiva nella parte tecnica di capitolato speciale di appalto, e, se del caso, la modulistica propria degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri.

NORME FINALI

Art. 53 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Oltre gli oneri di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al presente Capitolato nonché a tutti gli oneri derivanti dai piani di sicurezza, dai provvedimenti che il coordinatore della sicurezza in esecuzione o il direttore dei lavori riterranno opportuno emettere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall'Appaltatore in sede esecutiva o nel contesto del piano di sicurezza dalla stessa predisposto e comunque, per quanto non specificato, di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed ogni altra normativa vigente in materia, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi dei seguenti comma.





2. Le spese relative alla stipulazione del contratto, inclusi i diritti di segreteria, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, le spese di bollo se dovute, le tasse di registro su contratto e atti aggiuntivi.
3. Prima di eseguire i lavori l'Appaltatore ha l'obbligo di fare tutte le ispezioni necessarie per definire esattamente il tipo di intervento da fare, i materiali da usare, tenendo conto delle direttive di standardizzazione, delle tecnologie da utilizzare, della situazione dei luoghi che imponga operazioni preliminari di cantiere, compreso eventuali sezionamenti di energia, della necessità di coordinamento con terzi che siano interessati ai lavori e che debbano coordinare la loro attività con quella dell'Appaltatore e quant'altro serve per iniziare i lavori in sicurezza, compreso l'accertamento di situazioni particolarmente pericolose.
4. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
5. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori
6. L'osservanza di quanto prescritto dall'art. 95 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in riferimento alle misure generali di tutela durante l'esecuzione dell'opera, in particolare:
 - a. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b. la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - c. le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - d. la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi di protezione collettiva al fine di eliminare i difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori o di terzi;





- e. la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
 - f. l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
 - g. la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
 - h. le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
7. L'osservanza di quanto prescritto dall'art. 96 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed alle prescrizioni di cui all'allegato XIII in riferimento all'allestimento ed alle caratteristiche dei servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nel cantiere (spogliatoi, docce, wc e lavabi, riposo e refezione ecc.) ed a quelle dei posti di lavoro nel cantiere (areazione, illuminazione, vie di circolazione, uscite di emergenza ecc.);
 8. L'osservanza di quanto prescritto dall'allegato XVIII del D.lgs. 81/08 e s.m.i. in riferimento alla viabilità nel cantiere, ai ponteggi ed al trasporto dei materiali.
 9. L'osservanza di quanto prescritto dall'allegato XXVIII del D.lgs. 81/08 e s.m.i. in riferimento alla segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione.
 10. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.
 11. Se dovuto, il rilascio, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 37/2008 e s.m.i., della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ed elettronici da parte della ditta installatrice; la denuncia degli impianti tramite invio della dichiarazione di conformità dell'impianto agli organi competenti.
 12. La cassetta di pronto soccorso e l'estintore dovranno essere sempre presenti nel sito ove si svolgono le lavorazioni; in particolare, in caso di adozione di carrelli elevatori mobili dovrà essere presente almeno un estintore sul cestello, così come sui piani di lavoro in quota (trabattelli).
 13. L'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere.
 14. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.





15. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
16. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni eventualmente occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua ed energia elettrica, gas, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori.
17. L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale di appalto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
18. La denuncia agli enti competenti, a propria cura e spese, di eventuali varianti ed integrazioni ai lavori, compresi gli oneri per la progettazione delle varianti chieste direttamente dall'appaltatore.
19. La verifica e l'accettazione scritta dei calcoli, dei disegni di insieme e di dettaglio del progetto. Eventuali osservazioni dovranno essere sempre formulate per iscritto e supportate dai relativi calcoli e disegni.
20. L'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove ed analisi che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e la componentistica impiegati o da impiegarsi nella realizzazione.
21. L'esecuzione di ogni prova che sia ordinata dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, con l'onere della fornitura del materiale idoneo e del personale necessario.
22. La fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna e per le operazioni di collaudo dei lavori.
23. La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.
24. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
25. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto (incluse tutte le disposizioni vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori per la riduzione del contagio dal virus Covid-19)





26. La comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
27. Provvedere prima dell'inizio dei lavori, a prendere gli opportuni accordi con le aziende distributrici per la definizione dei percorsi di cavi o condotte, sia aeree che interrato, che possano interferire con l'approntamento del cantiere e la realizzazione delle opere. Il maggior onere al quale l'Appaltatore dovrà sottostare, per l'esecuzione dei lavori in dette condizioni, si intende compreso e compensato nei diversi prezzi unitari. L'Appaltatore dovrà presentare richiesta di permesso all'esecuzione dei lavori a tutti i soggetti diversi e alla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori stessi e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma o PEC sia agli enti proprietari delle opere danneggiate nonché alla D.L.. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'Appaltatore, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
28. La pulizia quotidiana, col personale necessario, di tutte le aree di cantiere, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla direzione dei lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto anche lasciati da altre ditte, fino alle discariche autorizzate. I materiali non potranno essere lasciati fuori dall'area recintata di cantiere anche per brevissimo tempo.
29. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.





30. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
31. Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera.
32. Le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.
33. L'applicazione di segnalazioni regolamentari, mediante appositi cartelli, e comunque adottando gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare e pedonale nelle aree prospicienti al cantiere.
34. Ogni materiale e componente elettrico o elettronico utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere corredato di documentazione tecnica della ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
35. Il conseguimento di tutte le licenze necessarie per l'esecuzione delle opere appaltate compreso il pagamento delle tasse e l'acconto di altri oneri per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.
36. Le pratiche presso le amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli avvisi a dette amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni.
37. L'Impresa non potrà sollevare eccezione alcuna in caso di ritardi nel rilascio delle concessioni necessarie, salvo il diritto ad una congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.
38. Il mantenimento ed il sostegno di condutture e dei cavi di servizi sia pubblici che privati e gli oneri per la loro corretta individuazione, compreso i sondaggi e quanto precedentemente descritto.





39. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:

- a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- b) l'ideale protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della norma vigente.

40. L'Appaltatore dovrà nominare il Direttore Tecnico di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere:

- a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori;
- b) l'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.

41. L'Appaltatore, in riferimento alla gestione della sicurezza del cantiere, dovrà nominare:

- a) Il preposto di cantiere secondo quanto definito e prescritto negli artt. 2 e 19 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
- b) I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, i soggetti sopra riportati dovranno essere sempre presenti in cantiere.

L'appaltatore è tenuto altresì a curare la relativa informazione, formazione ed addestramento ed ogni altro obbligo previsto dall'art. 18 del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

42. La dotazione in capo al personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento;





- tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
43. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
 44. Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n. 187/91.
 45. Se dovuti per legge, l'elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni.
 46. In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell'esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell'Appaltatore, e conseguentemente i lavori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.
 47. In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti, ivi compresa la presentazione della eventuale prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari.
 48. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, nonché per lo smaltimento dei materiali di risulta o demolizione, è da ritenersi conglobato nell'importo dei lavori di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Art. 54 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Se del caso, è a carico dell'Appaltatore la compilazione e consegna, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal progetto esecutivo e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori. La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della





contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti.

2. Tutte le forniture e i materiali, prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire tutti i dati necessari alla valutazione delle proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere delle forniture giudicate non idonee saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocate in opera.
4. L'Appaltatore è obbligato a:
 - a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
 - b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori;
 - c) prestarsi alle operazioni di misurazione in contraddittorio con il personale incaricato dell'ufficio di Direzione Lavori al fine della tenuta e corretta contabilizzazione delle opere;
 - d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
 - e) la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; è prescritta l'assoluta precisione degli strumenti e la loro idoneità all'uso in ogni tempo;
 - f) produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili





agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

5. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa in materia ambientale D.lgs 152/2006 (come modificato dalla Legge 98/2013), e s.m.i..

Art. 55 - DANNI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti per risolvere i danni di qualsiasi natura ed entità e le perdite totali di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari ed opere provvisori, da qualsiasi causa prodotti, non escluso afflussi eccezionali di acque meteoriche.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisori e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. I materiali approvvigionati in cantiere a piè d'opera, fino alla loro completa messa in opera, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se non ritenuti soddisfacenti dalla Direzione dei Lavori.

Art. 56 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari;
 - le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto;
 - tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata od esclusa, comprese le spese di contratto, di bollo e di registrazione.





2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 57 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e s.m.i., gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. In riferimento a tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati





- sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 4.
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010, la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; parimenti la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territorialmente competente.
 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 58- DOCUMENTAZIONE

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'ultimazione delle singole lavorazioni l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori tutti quei documenti necessari per la certificazione delle caratteristiche dei materiali impiegati, ecc., certificati di prova, di omologazione, di corretta posa in opera, ecc., secondo la specifica normativa vigente, richiamata in maniera anche non esaustiva nella parte tecnica di capitolato speciale di appalto.





PARTE SECONDA: PRESCRIZIONI TECNICHE NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 59 – LAVORI A MISURA

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 40, 41 o 42 del presente Capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui al DPR 207/2010 e ss.mm.ii., per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 38 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui al Capitolato Speciale.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.





Art. 60 – LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella, contenuta all'art. 2 comma 1 del presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.
5. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2, comma 1 del presente Capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta medesima tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 61 – VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 25 del presente Capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.





2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. 145/2000.

PARTE TERZA: PRESCRIZIONI DEGLI ELEMENTI

Tutti i materiali impiegati dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. nonché nelle relative norme UNI di riferimento.

L'Appaltatore, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire alla Direzione dei Lavori, le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei diversi materiali. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dei lavori e quindi non accettabili, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

Art. 62 – MATERIALI IN GENERE

È regola generale intendere che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, necessari per i lavori di realizzazione dei lavori da eseguirsi sugli edifici potranno provenire da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità, così da non risultare incompatibili con l'intervento. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato potrà risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

L'Appaltatore avrà l'obbligo, durante qualsivoglia fase lavorativa, di eseguire o fare effettuare, presso gli stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le prove preliminari sui componenti impiegati e da impiegarsi (in grado di garantire l'efficacia e la non nocività dei prodotti da utilizzarsi) prescritte nel presente Capitolato e/o stabilite dalla Direzione Lavori. Tali verifiche dovranno fare riferimento alle indicazioni di progetto, alle normative UNI.

Nel caso che la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non reputasse idonea tutta o parte di una fornitura di componenti sarà obbligo dell'Appaltatore provvedere prontamente e senza alcuna osservazione in merito, alla loro rimozione (con altri idonei





rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti) siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera. Sarà inteso che l'Appaltatore resterà responsabile per quanto ha attinenza con la qualità dei materiali approvvigionati anche se valutati idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte dell'Amministrazione in sede di collaudo finale.





Universita' degli Studi del Molise

Interventi di manutenzione ordinaria Sede di Termoli (CB)



Progetto Esecutivo

TITOLO ELABORATO:

Computo metrico

PROGETTAZIONE:

Università degli Studi del Molise
-AREA SERVIZI TECNICI

Ing. Giovanni Lanza
Arch. Fabio Basile
Ing. Carlo Rinaldi
Ing. Gianmarco Procaccini

RUP:
Geom. Antonio Ramacciati

data Gennaio 2023	allegato	tavola
agg.to		
revisione		
		rapp. VARIE
file		

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

RICHIESTA DI OFFERTA, CON LA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMM. 2 E 6 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., A MEZZO DI R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI TERMOLI (CB).

COMMITTENTE:

Università degli Studi del Molise

Data : gennaio 2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 B01097	Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Smontaggio delle esisente porte degradate		1,20	2,000	8,000	19,20		
	SOMMANO mq					19,20	27,77	533,18
2 B01137b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Vedi voce n° 1 [mq 19.20]	0,10			2,000	3,84		
	SOMMANO mc					3,84	34,30	131,71
3 A18046b	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna, per anta principale o unica anta					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	226,74	1'360,44
4 A18046c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura, per anta principale o unica anta Maniglione antipanico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	236,29	472,58
5 A19073a	Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratteriz ... ndo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento 1 anta, a battente Vedi voce n° 1 [mq 19.20]					19,20		
	SOMMANO mq					19,20	433,51	8'323,39
6 B01097	Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Smontaggio porta di ingrssso secondaria		2,50	2,000		5,00		
	SOMMANO mq					5,00	27,77	138,85
7 A18050e	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie ... ione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 2 ante, a battente Vedi voce n° 6 [mq 5.00]					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	465,83	2'329,15
8 A18046b	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna, per anta principale o							
	A RIPORTARE							13'289,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'289,30
9 B01025	<p>unica anta Maniglione Antipanico Serramento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Pilastrini di ingresso Basi quadrate dei pilastrini Zone degradate esterne, a corpo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					2,00 2,00 9,42 7,68 5,00 22,10	226,74 15,43	453,48 341,00
10 A08022	<p>Finitura liscia speculare ad applicazione manuale con rasante in polvere a base di gesso applicato a mano spessore non inferiore a 3 mm Vedi voce n° 9 [mq 22.10]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					22,10 22,10	7,38	163,10
11 A17022b	<p>Pittura per esterni, intonaci e/o supporti minerali, a base di silicato liquido di potassio conforme alle norme VOB/C DIN 18363 2.4.1, composta da sostanze minerali pure e pigmenti ... o liquido di potassio, idrorepellente, non infiammabile, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata Vedi voce n° 9 [mq 22.10]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					22,10 22,10	10,36	228,96
12 A13023e	<p>Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... atura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A): 30 x 60 cm, naturale o bocciardato spessore 10 mm Ripristino delle porzioni di pavimentazione degradata A corpo:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>				5,000	5,00 5,00	59,94	299,70
13 A16031a	<p>Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, con orditura nascosta applicati mediante sistema a clips in acciaio zincato compreso accessori e tessuto isolante, esclusi profili perimetrali: in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 x 600 mm, spessore 0,5 mm Ripristino di alcune porzioni di controsoffitto A corpo:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>				10,000	10,00 10,00	37,47	374,70
14 B01132	<p>Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica delle porte degradate Vedi voce n° 1 [mq 19.20] Vedi voce n° 6 [mq 5.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	0,10 0,05				1,92 0,25 2,17	48,62	105,51
15 EL.300.010.1	<p>Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di</p>							
	A R I P O R T A R E							15'255,75



Universita' degli Studi del Molise

Interventi di manutenzione ordinaria Sede di Termoli (CB)



Progetto Esecutivo

TITOLO ELABORATO:

Elaborati grafici architettonici

PROGETTAZIONE:

Università degli Studi del Molise
-AREA SERVIZI TECNICI

Ing. Giovanni Lanza
Arch. Fabio Basile
Ing. Carlo Rinaldi
Ing. Gianmarco Procaccini

RUP:
Geom. Antonio Ramacciati

data Gennaio 2023	allegato	tavola
agg.to		
revisione		
		rapp. VARIE
file		


**EDIFICIO
"COLONIA MARINA"
Termoli (CB)**

PIANTA PIANO SECONDO

**UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**



PIANO RIALZATO




**EDIFICIO
"COLONIA MARINA"
Termoli (CB)**

PIANTA PIANO SECONDO

**UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**



PIANO PRIMO




**EDIFICIO
"COLONIA MARINA"
Termoli (CB)**

PIANTA PIANO SECONDO

**UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**



PIANO SECONDO





Universita' degli Studi del Molise

Interventi di manutenzione ordinaria Sede di Termoli (CB)



Progetto Esecutivo

TITOLO ELABORATO:

Elenco prezzi

PROGETTAZIONE:

Università degli Studi del Molise
-AREA SERVIZI TECNICI

Ing. Giovanni Lanza
Arch. Fabio Basile
Ing. Carlo Rinaldi
Ing. Gianmarco Procaccini

RUP:
Geom. Antonio Ramacciati

data Gennaio 2023	allegato	tavola
agg.to		
revisione		
		rapp. VARIE
file		

ELENCO PREZZI

OGGETTO:

RICHIESTA DI OFFERTA, CON LA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMM. 2 E 6 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., A MEZZO DI R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI TERMOLI (CB).

COMMITTENTE:

Università degli Studi del Molise

Data : gennaio 2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 B01097	Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi euro (ventisette/77)	mq	27,77
Nr. 2 B01132	Trasporto a scarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di scarica euro (quarantaotto/62)	mc	48,62
Nr. 3 B01137b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume euro (trentaquattro/30)	mc	34,30
Nr. 4 A18046c	Maniglione antipánico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura, per anta principale o unica anta euro (duecentotrentasei/29)	cad	236,29
Nr. 5 A19073a	Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da profili formati da 5 camere interne, dimensione minima in profondità 70 mm, trasmittanza termica del nodo $U_f = 1.30 \text{ W/mqK}$, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, serratura di sicurezza automatica a tre punti di chiusura con due ganci e uno scroccio automatico, cilindro di sicurezza antitrapano, antiscasso, antistrappo e chiave a profilo europeo, riscontri sul telaio in corrispondenza dei punti chiusura, cerniere maggiorate con portata fino a 160 kg, serramento con vetrocamera doppio vetro con gas Argon e canalina a bordo caldo TGL, con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento 1 anta, a battente euro (quattrocentotrentatre/51)	mq	433,51
Nr. 6 A18046b	Maniglione antipánico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna, per anta principale o unica anta euro (duecentoventisei/74)	cad	226,74
Nr. 7 A18050e	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75 \text{ W/mqK}$, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/mqK}$; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$: portafinestra 2 ante, a battente euro (quattrocentosessantacinque/83)	mq	465,83
Nr. 8 B01025	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici euro (quindici/43)	mq	15,43
Nr. 9 A08022	Finitura liscia speculare ad applicazione manuale con rasante in polvere a base di gesso applicato a mano spessore non inferiore a 3 mm euro (sette/38)	mq	7,38
Nr. 10 A17022b	Pittura per esterni, intonaci e/o supporti minerali, a base di silicato liquido di potassio conforme alle norme VOB/C DIN 18363 2.4.1, composta da sostanze minerali pure e pigmenti minerali inorganici resistenti alla luce e silicato liquido di potassio, idrorepellente, non infiammabile, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata euro (dieci/36)	mq	10,36
Nr. 11 A16031a	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, con orditura nascosta applicati mediante sistema a clips in acciaio zincato compreso accessori e tessuto isolante, esclusi profili perimetrali: in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 x 600 mm, spessore 0,5 mm euro (trentasette/47)	mq	37,47
Nr. 12 A13023e	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A): 30 x 60 cm, naturale o bocciardato spessore 10 mm euro (cinquantanove/94)	mq	59,94
Nr. 13 EL.300.10.10 0.b EL.300.010.1 00.b_Abr	Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio - con asta in alluminio da 4,5 m euro (millesettecentouno/14)	Cad	1'701,14



Universita' degli Studi del Molise

Interventi di manutenzione ordinaria Sede di Termoli (CB)



Progetto Esecutivo

TITOLO ELABORATO:

Quadro economico

PROGETTAZIONE:

Università degli Studi del Molise
-AREA SERVIZI TECNICI

Ing. Giovanni Lanza
Arch. Fabio Basile
Ing. Carlo Rinaldi
Ing. Gianmarco Procaccini

RUP:
Geom. Antonio Ramacciati

data

Gennaio 2023

allegato

tavola

agg.to

revisione

rapp.

VARIE

file

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
CAMPOBASSO

Manutenzione ordinaria della sede Universitaria di Termoli

QUADRO ECONOMICO

A		LAVORI		
	A.1	Totale Articoli "a corpo" al netto degli oneri speciali per la sicurezza (Soggetti a ribasso di gara)	16.956,89 €	
	A.2	Oneri speciali per la sicurezza ai sensi D. Lgs. 81/2008 (Non soggetti a ribasso di gara)	419,90 €	
		Sommano A		17.376,79 €
B		SOOME A DISPOSIZIONE		
	B.2	Imprevisti sui lavori (>5% di A)	862,94 €	
	B.1	IVA sui Lavori (22% di A1+A.2+B.2)	4.012,74 €	
	B.3	Incentivi per Funzioni Tecniche (2% di A)	347,54 €	
		Sommano B		5.223,21 €
TOTALE INTERVENTO (A + B)				22.600,00 €



Universita' degli Studi del Molise

Interventi di manutenzione ordinaria Sede di Termoli (CB)



Progetto Esecutivo

TITOLO ELABORATO:

Relazione tecnica illustrativa
Documentazione fotografica

PROGETTAZIONE:

Università degli Studi del Molise
-AREA SERVIZI TECNICI

Ing. Giovanni Lanza
Arch. Fabio Basile
Ing. Carlo Rinaldi
Ing. Gianmarco Procaccini

RUP:
Geom. Antonio Ramacciati

data Gennaio 2023	allegato	tavola
agg.to		
revisione		
		rapp. VARIE
file		

1. Premessa

La presente relazione descrive piccoli interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio denominato "Ex Colonia Marina", attualmente sede distaccata di Termoli (CB) dell'Università degli Studi del Molise.



Gli interventi manutentivi riguarderanno la manutenzione ordinaria edile e saranno concentrati sulle porte di emergenza che danno sulle scalinate esterne della struttura, sulla porta d'ingresso secondaria e sul ripristino dei punti di ingresso degradati dell'edificio.

2. Stato di fatto

Di seguito è riportata una sintetica descrizione dello stato di fatto delle opere ed accessori oggetto di intervento:

1. Sono presenti n° 8 porte con maniglione antipanico che risultano parzialmente bloccate a cause di fenomeni di rigonfiamento dovuti alla notevole presenza di ruggine. Tali porte sono fanno parte del sistema delle vie di fuga dell'edificio, per cui risulta necessario e tempestivo la loro sostituzione.
2. La porta d'ingresso secondario composta da due ante automatiche scorrevoli risulta completamente bloccata, inoltre i vetri che la compongono risultano essere lesionati. Tale ingresso della struttura è attualmente inutilizzabile e dunque risulta necessario il suo ripristino.
3. La finitura dei pilastri presenti nella zona d'ingresso principale presenta zone parzialmente o interamente degradate, con la presenza di distacco dello strato di verniciatura. I basamenti di tutti e quattro i pilastri presenti ai due ingressi principali della struttura manifestano fenomeni di degrado legati al distacco dello strato superficiale della finitura.
4. Il sistema di accesso automatico per i veicoli risulta essere non funzionante.





3. Descrizione degli interventi

Nel dettaglio gli interventi edili riguarderanno:

- Sostituzione di 8 porte con maniglione antipanico che risultano parzialmente bloccate a cause di fenomeni di rigonfiamento dovuti alla notevole presenza di ruggine. Le nuove porte complete di maniglioni antipanico, saranno in PVC ad alta resistenza, per garantire migliore efficienza termica e soprattutto per garantire durabilità nel tempo, grazie alle caratteristiche intrinseche del materiale.
- Sostituzione della porta d'ingresso secondario attualmente composta da due ante scorrevoli, le quali risultano completamente bloccate e con le vetrate lesionate. Le nuove porte di ingresso saranno realizzate in alluminio, in modo da integrarsi con l'attuale tipologia di infisso, ma saranno di tipo a battente per garantirne maggiore durabilità nel tempo, anche queste, come le precedenti, avranno maniglioni antipanico.
- Ripristino degli intonaci della zona dell'ingresso principale degradati, attraverso la rimozione totale di tutte le parti ammalorate e loro ripristino con finiture specifiche e durevoli, completando la finitura con apposita pittura per esterni colorata a base di silicato liquido di potassio conforme alle norme.
- Sostituzione integrale del sistema automatico di ingresso composto da colonnina metallica provvista di motore e sbarra leggera in alluminio della lunghezza di 4,50 m.

4. Quadro economico degli interventi

Di seguito si riporta la stima redatta per l'esecuzione dei lavori sopra elencati desunta dal prezzario delle Regione Molise aggiornato all'anno 2022.

A		LAVORI		
	A.1	Totale Articoli "a corpo" al netto degli oneri speciali per la sicurezza (Soggetti a ribasso di gara)	16.956,89 €	
	A.2	Oneri speciali per la sicurezza ai sensi D. Lgs. 81/2008 (Non soggetti a ribasso di gara)	419,90 €	
		Sommano A		17.376,79 €
B		SOOME A DISPOSIZIONE		
	B.2	Imprevisti sui lavori (>5% di A)	862,94 €	
	B.1	IVA sui Lavori (22% di A1+A.2+B.2)	4.012,74 €	
	B.3	Incentivi per Funzioni Tecniche (2% di A)	347,54 €	
		Sommano B		5.223,21 €
		TOTALE INTERVENTO (A + B)		22.600,00 €

Per i dettagli sul calcolo degli importi si fa riferimento al computo metrico estimativo degli interventi, il quale costituisce un elaborato di progetto.



1. Documentazione fotografica

La presente documentazione fotografica descrive lo stato di fatto degli elementi edili oggetto di piccoli interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio denominato "Ex Colonia Marina", attualmente sede distaccata di Termoli (CB) dell'Università degli Studi del Molise.





